m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016014.24-06-2020

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV

Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma

drla.ufficio4@istruzione.it - *drla@postacert.istruzione.it*

Ai Dirigenti degli uffici territoriali del Lazio

Loro Sedi

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole del Lazio

Loro Sedi

E P/C Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. comparto scuola

Loro Sedi

Oggetto: Decreto del Ministro dell'istruzione 23 giugno 2020, n. 36. **Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento**

Si trasmette il Decreto Ministeriale n. 36 del 23 giugno 2020 e la relativa nota ministeriale inerente le procedure annuali di scioglimento di riserva, aggiornamento degli elenchi e presentazione dei titoli di riserva degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento.

A riguardo si evidenzia che i tempi di presentazione delle relative istanze ,tramite le procedure indicate sul sito del Ministero dell'Istruzione, vanno dalla data del 24 giugno 2020 al 3 luglio 2020.

Si invitano le SS.LL. a darne ampia diffusione fra gli interessati , anche tramite la pubblicazione sui rispettivi siti, e si ringrazia per la fattiva collaborazione .

IL DIRIGENTE

Rosalia Spallino

Firmato digitalmente da
SPALLINO ROSALIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Ai Direttori Generali
Degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'istruzione 23 giugno 2020, n. 36. ***Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento***

Si inoltra il Decreto del Ministro dell'istruzione 23 giugno 2020, n. 36 che disciplina, con effetto dall'anno scolastico 2020/21, le consuete operazioni annuali di:

- scioglimento della riserva, da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo di abilitazione e che conseguono l'abilitazione entro il termine del 3 luglio 2020;
- aggiornamento degli elenchi, per effetto dell'acquisizione dei titoli di specializzazione per il sostegno o dei metodi didattici differenziati entro la medesima data, da parte di aspiranti già inclusi in graduatoria;
- presentazione dei titoli di riserva, acquisiti entro la stessa data, per usufruire dei benefici di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione del comma 2 quater dell'art. 14 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 convertito in legge 24 febbraio 2012 n. 14.

Le domande dovranno essere presentate, esclusivamente, mediante apposita istanza disponibile sul sito internet del Ministero, in conformità al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. dalla data del 24 giugno 2020 ed entro il 3 luglio 2020.

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione alla presente nota.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione

IL CAPO DIPARTIMENTO

Dott. Marco BRUSCHI

Firmato digitalmente da
BRUSCHI MARCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000036.23-06-2020

Il Ministro dell'Istruzione

Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante "*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado*";

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*";

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*";

VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001 n. 333, recante "*Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, recante "*Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*", e in particolare l'articolo l, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento e l'articolo l, comma 607;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, recante "*Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania*";

VISTO il decreto-legge l settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante "*Disposizioni urgenti in materia di istruzione ed università*", ed in particolare l'articolo 5 *bis*;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*", ed in particolare l'articolo 32;

VISTO il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009 n. 167, recante "*Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico 2009-2010*", e in particolare l'articolo 1, comma 4-*octies*;

VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante "*Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*", e in particolare l'articolo 9 comma 20, che ha stabilito

l'aggiornamento con cadenza triennale delle graduatorie ad esaurimento;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante "*Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative*", e in particolare l'articolo 14, comma 2-quater;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", ed in particolare l'articolo 8, comma 1;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*", ed in particolare l'articolo 15, commi 3 *bis* e 3 *ter*;

VISTO la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*";

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*" ed in particolare, l'articolo 1, comma 10-bis;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante "*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*";

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, recante "*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*", ed in particolare l'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge-20 dicembre 2019, n. 159, recante " *Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"*;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati*)";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 recante "*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000 n. 123, concernente "*Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124*";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l0 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente: "*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244*" e, in particolare, l'articolo 13 e l'articolo 15, comma 17;

Il Ministro dell'Istruzione

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 2007, n. 27, recante "*Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado inserito nella terza fascia*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2017, n. 400 ed in particolare l'articolo 5, che ha disposto l'adeguamento delle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado alle nuove classi di concorso di cui al citato DPR 19/2016;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR 19/2016;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019 n. 374, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22;

CONSIDERATA la necessità di fissare, per l'a.s. 2020/2021, un termine congruo in relazione sia alle cadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi, sia alla necessità di definire le graduatorie ad esaurimento, in tempo utile per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il citato anno scolastico;

INFORMATE le OO.SS. maggiormente rappresentative in data 22 giugno 2020;

D E C R E T A

Articolo 1
(Scioglimento della riserva)

1. Il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l'anno scolastico 2020/21, è fissato al 3 luglio 2020.
2. Ai fini di cui al comma 1, i docenti interessati devono presentare la relativa istanza secondo le modalità e termini di cui all'articolo 4.

Articolo 2
(Inserimento titoli di riserva dei posti)

1. Il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto-legge l0 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è fissato al 3 luglio 2020. A tal fine i docenti interessati devono presentare la relativa istanza secondo le modalità e termini di cui all'articolo 4.
2. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati, i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Articolo 3
(Inclusione annuale negli elenchi di sostegno e dei metodi didattici differenziati)

1. Il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno è fissato al 3 luglio 2020. Entro lo stesso termine possono essere dichiarati i titoli di specializzazione all'insegnamento relativi ai metodi didattici differenziati ai fini dell'inclusione nei relativi elenchi. A tal fine i docenti interessati devono presentare la relativa istanza secondo le modalità e termini di cui all'articolo 4.

Articolo 4
(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Le domande di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, di aggiornamento dei titoli di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziati devono essere rivolte alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, a decorrere dal 24 giugno 2020 sino al 3 luglio 2020, esclusivamente tramite l'apposita istanza disponibile sul sito internet del Ministero al percorso "Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie a esaurimento > Aggiornamento graduatorie ad esaurimento aa.ss.2019-2021", in conformità al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Gli aspiranti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarano:
    a. nella domanda di inclusione a pieno titolo, seguendo la procedura guidata, il titolo di abilitazione e l'eventuale titolo per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria conseguito;
    b. nella domanda di dichiarazione dei titoli di riserva, seguendo la procedura guidata, il titolo di riserva cui hanno diritto e, in caso di provincia destinataria della domanda diversa da quella di residenza, gli estremi dei documenti attestanti il diritto alla riserva di posti o la pubblica amministrazione in possesso della documentazione;
    c. nella domanda di inclusione negli elenchi del sostegno, seguendo la procedura guidata, il titolo di specializzazione di sostegno e/o relativo ai metodi differenziati conseguito.
3. I titoli di abilitazione sono valutati ai sensi della tabella allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 2007, n. 27. I punteggi relativi ai soggetti che sciolgono la riserva ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sono attribuiti in riferimento al percorso che dava titolo all'inserimento con riserva.

Articolo 5
(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si informano gli aspiranti che i dati raccolti con la domanda saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa, nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti presso il Ministero dell'Istruzione viale Trastevere 76/A - 00153 Roma e trattati dalla sede territoriale dell' Ufficio Scolastico Regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 che esercita le funzioni di titolare del trattamento.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei titoli, pena la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della sede territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA - email: rpd@istruzione.it.

.

IL MINISTRO
On. dott.ssa Lucia Azzolina

Firmato digitalmente da AZZOLINA LUCIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA